



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Riparto oneri probatori: sbagliato pretendere la prova dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto a chi agisce ex art. 2051 c.c.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Chi agisce ex art. 2051 c.c. non è tenuto a fornire la prova "dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto" [si ringraziano, per la segnalazione, gli Avv.ti Giorgia MINOZZI ed Emanuele Taddeolini MARANGONI].

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.2.2022, n. 3041
..omissis...

heooooo ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3151/20, del 2 dicembre 2020, della Corte di Appello di Milano, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2134/19 del Tribunale di Monza - ha confermato la reiezione della domanda di risarcimento danni, ex art. 2051 c.c., proposta nei confronti della società Lambro Confezioni (d'ora in poi, "Lambro Confezioni"); - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver agito in giudizio, nei confronti della società Lambro Confezioni, per vederne affermata la responsabilità - in quanto proprietaria del marciapiede - per omessa manutenzione dello stesso, in relazione ai danni alla propria persona derivati da un sinistro occorso il 15 gennaio 2013; - che non ammesse dal primo giudice nè le prove orali richieste dall'attrice, nè la CTU "medica e dinamica", il giudizio si concludeva con l'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.; - che esperito gravame dall'attrice soccombente il giudice di appello lo rigettava, confermando la reiezione della domanda risarcitoria; - che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la Y., sulla base - come detto - di tre motivi; - che il primo motivo - articolato in due censure, rispettivamente proposte ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 3) - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.; - che, innanzitutto, si contesta la sentenza impugnata per aver reso una "motivazione apparente sulla principale doglianza sollevata dall'odierna ricorrente" con il proprio gravame, in particolare nella parte cui esso censurò che con riferimento all'imprevedibilità/invisibilità dello stato del manto di copertura della strada non si sarebbe "tenuto conto del fatto che i danni lamentati" erano "eziologicamente riconducibili al dislivello tra la bocca di lupo/grata ed asfalto"; - che la seconda censura, invece, investe la sentenza impugnata per aver disatteso il principio secondo cui il soggetto che agisce ex art. 2051 c.c. "è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia"; - che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - violazione dell'art. 2051 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto "erroneamente l'infondatezza della domanda risarcitoria, determinata dalla non prevedibilità e invisibilità della situazione di pericolo indicata dalla parte attrice, quale causa della caduta a terra", dal momento che "il dislivello nella grata del marciapiede era essa stessa insidia ed in quanto tale intrinsecamente pericoloso"; - che il terzo motivo denuncia - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla scelta di non ammettere CTU "medico-legale e dinamica", dal momento che la stessa avrebbe assunto i caratteri della consulenza "percipiente"; - che è rimasta solo intimata la società Lambro Confezioni; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 2021. Motivi - che il ricorso va accolto, in relazione alla seconda censura oggetto dei primi motivi; - che in relazione alla prima censura deve, infatti, ribadirsi l'avvenuta riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale (Cass. Sez. sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01),

quale conseguenza della "novellazione" del testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio; - che il vizio di motivazione, dunque, costituisce evenienza ormai ipotizzabile quando la parte motiva della sentenza rechi "argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o risulti affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero sia connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 64962801), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 65001801), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerge immediatamente e direttamente d'al testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata);

- che, nel caso di specie, il vizio di motivazione è ipotizzato con riferimento alla dedotta "imprevedibilità/invisibilità dello stato del manto di copertura della strada", con particolare riferimento "al dislivello tra la bocca di lupo-grata ed asfalto", secondo quanto sarebbe dato "evincersi nella relazione medico legale prodotta", oltre che dalla "stessa dinamica del sinistro"; - che, nella specie, la ricorrente neppure deduce quale sia il profilo di irriducibile contraddittorietà o di inconciliabilità delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte territoriale, la quale, oltretutto, è pervenuta alla conclusione della non configurabilità di un'insidia imprevedibile e invisibile sulla base di una serie di rilievi che non integrano l'ipotesi dell'impiego di "argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice"; - che essa, difatti, ha ritenuto che la presenza di pioggia battente al momento del sinistro "non impediva a parte appellante di rendersi conto della presenza dell'avvallamento", dovendo, anzi, "proprio il ristagno d'acqua" allertare il pedone, "evidenziando il difetto di planarità del manto stradale", valorizzando, inoltre, la circostanza che la danneggiata abitasse "nelle immediate vicinanze del luogo della caduta", ciò che renderebbe "difficile ipotizzare che quei tratto di strada fosse inconsueto e dunque sconosciuto"; - che l'insussistenza del vizio di motivazione, tuttavia, non rende per ciò solo legittima la conclusione alla quale è pervenuta la Corte ambrosiana; - che, difatti, la seconda censura oggetto del primo motivo di ricorso è fondata; - che, sul punto, va premesso che la "violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01, nonché già Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01); - che tale evenienza è quella verificatasi nel caso che occupa; - che la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda risarcitoria sul presupposto

dell'insussistenza dell'intrinseca pericolosità del dislivello (indicato dalla danneggiata come causa della caduta a terra), e ciò "non essendo stata provata l'imprevedibilità dell'insidia", ha posto a carico dell'odierna ricorrente - tenuta alla prova del solo nesso causale tra "res" ed evento dannoso - un onere che non le incombeva, non essendo chi agisce ex art. 2051 c.c. tenuto a fornire la prova "dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802, Rv. 640205-01; nello stesso senso, in motivazione, Cass.: Sei, ord. 9 marzo 2020, n. 6651, non massimata); - che, del resto, nella più recente giurisprudenza di questa Corte, sempre con riferimento ai danni ex art. 2051 c.c. originati da cadute dovute alla presenza di buche e disconnessioni sulla sede stradale, è stato affermato che "non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra- la cosa in custodia e il danno"; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035); - che, pertanto, "una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode", essendo la stessa "esclusa dal caso fortuito", ovvero da "un evento che praevideri non potest" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 26524 del 2020, cit.); - - che il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall'accoglimento del primo; - che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, nel rispetto dei principi di diritto dianzi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

